

LE POLITICHE SULLA MOBILITA' ED INFRASTRUTTURE

REDATTRICE: Anna Traniello Gradassi

1. LE POLITICHE PER LE OPERE IDRAULICHE

In materia di opere idrauliche la legislatura si apre con una legge di proroga. La legge regionale 5 novembre 2009, n. 64, infatti, disciplina le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo trasferite alle province con l.r. 91/98.

L'imminente scadenza del termine per la presentazione della denuncia di esistenza da parte dei gestori degli invasi esistenti o per l'eventuale presentazione di domanda di regolarizzazione ovvero per la presentazione dell'ulteriore domanda di sanatoria avrebbe comportato l'applicazione da parte della Provincia delle sanzioni sia nei casi di mancata presentazione, sia nei casi di presentazione oltre i termini. La legge regionale 52/2010, approvata all'inizio della nona legislatura, modifica la l.r. 64/2009 prorogando i termini entro cui presentare la denuncia di esistenza o regolarizzazione ed allineando al nuovo termine individuato del 31 marzo 2012 anche la presentazione della domanda di sanatoria. La proroga è prevista in considerazione dell'obiettivo e generale difficoltà degli utenti al rispetto dei tempi prescritti, in considerazione della mole e della tipologia degli adempimenti richiesti in funzione della presentazione della suddetta denuncia ed in considerazione del fatto che l'applicazione automatica e massiva delle sanzioni per il mancato rispetto dei termini sarebbe stata percepita dagli utenti come inutilmente vessatoria, disincentivando la presentazione delle denunce entro i termini.

2. LE POLITICHE PER I LAVORI PUBBLICI

La legge regionale 35/2011 in materia di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione delle opere private, perseguendo finalità di semplificazione ed accelerazione, ha ad oggetto la disciplina delle procedure relative alle opere di interesse strategico regionale; il monitoraggio delle opere pubbliche comunque finanziate dalla Regione; la disciplina dei procedimenti per la realizzazione di opere private di interesse regionale.

E' definita la strategicità: si tratta di opere che contribuiscono allo sviluppo socioeconomico del territorio regionale .

L'intento è quello di prevedere un percorso accelerato che consenta di avere tempi certi di realizzazione; a questo scopo la legge prevede un

monitoraggio regionale mirato al rispetto dei tempi delle varie fasi e compiti di impulso e di controllo della regione e il possibile esercizio, sussistendone i presupposti, di poteri sostitutivi.

Si segnala che gli accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale per le opere pubbliche di interesse strategico regionale, producono effetti di variante agli strumenti e atti di governo del territorio comunali, e in caso non sia raggiunta l'unanimità delle amministrazioni chiamate ad esprimersi sulla variante, il Consiglio regionale può determinare la conclusione del procedimento (su richiesta del Presidente della Giunta) con deliberazione che costituisce effetto di variante.

E' prevista l'applicazione del monitoraggio regionale, delle diffide in caso di ritardo, dell'eventuale revoca dei finanziamenti o, alternativamente, del possibile esercizio di poteri sostitutivi, per le opere non strategiche ma pubbliche in quanto finanziate anche in parte dalla Regione .

Con la legge regionale n. 66/2001 sono state inserite modifiche alla l.r. 35/2011 che, pur lasciando immutati i contenuti essenziali e l'impostazione della legge, si sono rese necessarie alla luce della prima applicazione, al fine di meglio precisare alcuni aspetti procedurali e chiarire alcune norme che potevano dar luogo a dubbi interpretativi.

3. LE POLITICHE PER LA CASA E L'EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA

Anche in materia di edilizia residenziale e pubblica la legislatura si apre con una proroga.

Con deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2008, n. 43 erano stati sospesi, per un periodo determinato, tutti i procedimenti in corso relativi alla vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica, fatti salvi i procedimenti per cui il prezzo era stato determinato in via definitiva ed espressamente accettato e fosse stata prodotta la documentazione necessaria per la stipula dell'atto di compravendita.

Con la legge regionale 5 agosto 2009, n. 46, si confermava la sospensione delle attività di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attesa della revisione della disciplina di settore, ma si apriva una "finestra" relativa ai procedimenti di alienazione che potevano giungere a conclusione facendo salve le procedure di cessione per le quali l'ente gestore avesse dichiarato che era intervenuto, alla data del 27 maggio 2008 (data della deliberazione del Consiglio regionale 43/2008), accordo tra le parti sulla compravendita dell'immobile, alle condizioni ed al prezzo di cessione stabiliti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Tali procedure avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2010 così come stabilito dalla l.r. 25/2010 che ha modificato la l.r. 46/2009.

Dal momento che è stata segnalata dai soggetti gestori la difficoltà di portare a termine le procedure di alienazione entro il termine previsto, anche per le sopravvenute modifiche nella normativa nazionale che hanno comportato un aumento degli adempimenti necessari per la raccolta della documentazione tecnica occorrente per la stipula dei contratti di vendita, e che ciò avrebbe comportato la non applicabilità di quanto disposto dalla norma della l.r. 46/2009, con possibili ricadute negative sul piano sociale ed economico finanziario, con legge regionale n. 68, del 30 dicembre 2010 si è ritenuto opportuno modificare il termine prorogandolo al 31 dicembre 2011 e prorogare alla stessa data anche il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della l.r. 46/2009, posto a carico dei soggetti gestori per la comunicazione della risposta agli assegnatari che, alla data 27 maggio 2008, avevano comunque presentato domanda o che avevano l'istruttoria in corso per l'acquisto dell'alloggio.

La l.r. 46/2009 mantiene comunque il proprio carattere di atto legislativo ad effetto transitorio, in attesa di un riordino complessivo della materia che detti nuovi criteri per la cessione degli alloggi e che disciplini in maniera organica l'intero settore dell'edilizia abitativa pubblica.

La riforma in materia di edilizia abitativa pubblica non è stata portata a termine nella precedente legislatura, e fin dall'inizio della legislatura attuale il disagio dovuto alla mancanza di una riforma organica della materia è evidente e manifesto in provvedimenti sporadici, -sono state approvate ben due (54/2011, 22/2011) delibere modificative della tabella B di individuazione delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di cui alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)-, o in proposte anche di iniziativa consiliare, da parte dell'opposizione, di sblocco delle alienazioni del patrimonio ERP (PDL 86)

Con legge regionale 29 giugno 2011 n. 25, di modifica alla finanziaria, è stato introdotto il capo I bis al titolo III, misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani, attuate con tre misure: sostegno al pagamento del canone di locazione, sostegno all'acquisto della prima casa tramite locazione con patto di futura vendita ed interventi speciali per il recupero del patrimonio ERP.

Con norma programmatica (art.114) la legge regionale n. 66/2001 impegna la Giunta a presentare al Consiglio regionale una revisione della normativa in materia di ERP entro il 2012, ma non è prevista sanzione in caso di inadempienza

4. LE POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE, PORTI E AEROPORTI

Con legge regionale 55/2011 è stato istituito il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità. Il piano regionale integrato delle

Infrastrutture e della Mobilità viene a costituire lo strumento per la definizione di strategie e modalità integrate di finanziamento per gli ambiti di intervento settoriale nei settori attinenti alla mobilità ed alle infrastrutture (grandi opere di interesse nazionale e regionale, sistema dei servizi di trasporto pubblico, azioni per la mobilità sostenibile e sicurezza, piattaforma logistica toscana e azioni trasversali), per le connesse azioni trasversali volte a potenziarne l'efficacia, quali la comunicazione, l'informazione, l'incentivazione all'uso del mezzo pubblico e la riduzione dell'uso del mezzo privato, la ricerca e la formazione. La Regione viene così dotata di uno strumento unitario attraverso cui impostare in modo sinergico obiettivi ed indirizzi per fornire risposta alle esigenze economiche e sociali del territorio regionale in materia di mobilità e infrastrutture. Una volta approvato sostituirà il piano regionale della mobilità e della logistica.

5. LE POLITICHE PER VIABILITÀ E TRASPORTI

Nella finanziaria 2011, l.r. 65/2010, sono contenute disposizioni in materia di trasporto pubblico locale su gomma ed anche su ferro.

In estrema sintesi, per razionalizzare il servizio ed i costi, a seguito dei tagli effettuati dal Governo centrale, il sistema viene ridisegnato: dal 1° gennaio 2012 è istituito un unico ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale che coincide con la Regione Toscana ed a cui corrisponde un unico lotto di gara per l'affidamento dell'esercizio associato tra Regione, province e comuni, delle funzioni in materia di trasporto pubblico su gomma.

Le funzioni da esercitare in forma associata attengono all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto dei contratti scaduti o in scadenza per gli anni 2011,2012,2013, nonché alla gestione, controllo e vigilanza e monitoraggio di tali contratti.

Viene costituito un ufficio unico per l'esercizio associato delle funzioni e con la convenzione che regola l'esercizio associato è anche prevista la delega dagli Enti locali alla Regione delle funzioni amministrative da gestire con l'ufficio unico.

L'affidamento ha durata nove anni, e può avere ad oggetto anche il servizio regionale di trasporto pubblico su ferro

Da segnalare che fra le modifiche apportate alla l.r.42/1998 è previsto che il bando di gara può stabilire l'obbligo, per il soggetto aggiudicatario della gara che si sia presentato come associazione temporanea di imprese o GEIE o come consorzio di concorrenti, di costituirsi in forma societaria della tipologia individuata dalla Giunta regionale, al fine di garantire l'esercizio unitario del servizio.